



# *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

## IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e in particolare l'articolo 8;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato Fondo per le politiche della famiglia;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 concernenti la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

Visto, in particolare, il citato comma 1252, il quale stabilisce le modalità di riparto del suddetto fondo;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 109, che abroga, tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;



# *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, recante conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;



# *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, e, in particolare, l'allegato concernente *“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”*;

Visto l'articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il quale prevede, al comma 1, che *“Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.”*; al comma 2, che *“Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.”*; al comma 3, che *“Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.”*; al comma 4, che *“Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”*;



# *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

Visti i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi alla popolazione minorenni di ciascun comune relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, pubblicato in data 3 maggio 2021 sul sito web istituzionale del medesimo Istituto e relativi all'anno 2020;

Considerato che occorre, pertanto, procedere a stabilire, in attuazione del sopra citato articolo 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i criteri di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2021, che ammontano a 135 milioni di euro, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento;

Acquisita l'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data \*\*\*;

## DECRETA

### ART. 1

#### *Destinazione e criteri di riparto delle risorse alle regioni e alle province autonome*

1. Ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ammontanti complessivamente a 135 milioni di euro, sono destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori.



# *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono ripartite dal presente decreto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge 8 novembre 2000, n. 328, come da tabella allegata (allegato 1), parte integrante del presente decreto.

3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente decreto per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari a 1.134.000,00 euro e 1.107.000,00 euro, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine, la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.

## ART. 2

### *Modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni*

1. Le regioni predispongono un unico elenco a livello nazionale dei comuni, escludendo dall'elenco soltanto i comuni che espressamente hanno manifestato di non voler avvalersi del finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. L'elenco è inoltrato da parte delle regioni al Dipartimento per le politiche della famiglia.

2. Sulla base dell'elenco trasmesso dalle regioni, il Dipartimento per le politiche della famiglia individua la quota di risorse da destinare a ciascun comune, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento della popolazione residente.

3. L'elenco di cui al comma 1, completato con le quote di risorse finanziarie destinate a ciascun comune, costituisce parte integrante del presente decreto (allegato 2).

4. Le quote di risorse finanziarie da destinare ai comuni interessati per gli interventi di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, siti in ciascun territorio regionale, non possono superare la quota stabilita per ciascuna Regione dall'articolo 1 comma 2, del presente decreto (v. allegato 1).



# *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

5. Entro i 15 giorni successivi alla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, le risorse finanziarie sono erogate a favore di ciascun comune in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nell'elenco (v. allegato 2), avvalendosi della procedura di anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.

6. Gli interventi sono attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici ed enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede, con la collaborazione delle regioni e delle Anci regionali, a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione trasmessa informaticamente da ciascun comune, entro il 31 marzo 2022:

- a) copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme;
- b) dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che ciascun comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, è predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia, congiuntamente con le regioni e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), una scheda di rilevazione attraverso la quale sarà effettuato il monitoraggio.

## ART. 3

### *Modalità di recupero delle somme attribuite*

1. Il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme attribuite nel caso in cui:

- a) non impegni le somme entro il 31 dicembre 2021;
- b) impegni parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2021. In tal caso, il comune beneficiario è tenuto a restituire solamente la quota di risorse finanziarie ricevute e non impegnate entro il suddetto termine;



# *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

c) impegni totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2021, per realizzare interventi non previsti dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021.

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b), la somma non impegnata deve essere restituita entro il 31 marzo 2022, comunicando al Dipartimento per le politiche della famiglia, con le modalità che saranno successivamente comunicate sul sito web famiglia.governo.it, l'attestazione dell'avvenuto versamento.

3. Nel caso di cui al comma 1, lett. c), la restituzione sarà effettuata a seguito degli esiti del monitoraggio da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'articolo 2, comma 7, che abbia verificato l'utilizzo delle somme per interventi non previsti dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021.

4. Il versamento delle somme da restituire è effettuato da parte dei comuni sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati: IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT: BITA IT RR XXX - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, [Data pubblicazione]

Elena Bonetti



*Il Ministro  
per le pari opportunità e la famiglia*

ALLEGATO I

<b>Regione</b>	<b>% reg. Fondo nazionale per le politiche sociali (Fnsp)</b>	<b>Quota spettante</b>
Abruzzo	2,45%	3.307.500,00
Basilicata	1,23%	1.660.500,00
Calabria	4,11%	5.548.500,00
Campania	9,98%	13.473.000,00
Emilia Romagna	7,08%	9.558.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	2.956.500,00
Lazio	8,60%	11.610.000,00
Liguria	3,02%	4.077.000,00
Lombardia	14,15%	19.102.500,00
Marche	2,65%	3.577.500,00
Molise	0,80%	1.080.000,00
Provincia di Bolzano *	0,82%	1.107.000,00
Provincia di Trento *	0,84%	1.134.000,00
Piemonte	7,18%	9.693.000,00
Puglia	6,98%	9.423.000,00
Sardegna	2,96%	3.996.000,00
Sicilia	9,19%	12.406.500,00
Toscana	6,56%	8.856.000,00
Umbria	1,64%	2.214.000,00
Valle d'Aosta	0,29%	391.500,00





*Al Ministro  
per le pari opportunità e la famiglia*

Veneto	7,28%	9.828.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000.000,00</b>

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.